

**Deliberazione n. 45/2024/VSG**



**Repubblica italiana**

**Corte dei conti**

**La Sezione del controllo per la Regione Sardegna**

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere relatore
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario

nella camera di consiglio del 15 maggio 2024;

**VISTO** l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74 recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

**VISTO** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

**VISTO** il Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 e, in particolare, l'art.4;

**VISTO** il D.M. 26 aprile 2013 relativo agli schemi tipo di relazione di fine mandato;

**VISTA** la deliberazione n. 13/2024/INPR del 23 febbraio 2024 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente della Sezione n. 9/2024 del 4 marzo 2024 con il quale al Consigliere Susanna Loi è stata assegnata, secondo i criteri ivi specificati, la verifica degli adempimenti connessi alla presentazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011, da parte degli amministratori degli enti locali per l'anno 2024;

**VISTA** la nota prot. n. 2848 del 10 maggio 2024 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

**VISTA** l'ordinanza n. 5 del 13 maggio 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

**UDITO** il relatore, Consigliere Susanna Loi,

#### **PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO CHE**

In data 12 aprile 2024 è stata trasmessa a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 dal comune di Cagliari (CA), interessato dalle elezioni dell'8-9/06/2024.

La relazione è risultata:

- sottoscritta l'8 aprile 2024 dal Sindaco uscente;
  - munita di certificazione dell'Organo di revisione in data 12 aprile 2024;
  - pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data 16 aprile 2024.
- L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del d. l. n. 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e, quindi, dall'art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che:
- 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.*
  - 2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e*

*non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

*3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

*4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:*

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;*
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;*
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;*
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;*

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Ai fini della determinazione dei termini previsti dalla legge per gli adempimenti in materia, la Sezione si conforma, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/2023 che così recita "nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni".

Il caso in esame rientra, invero, proprio nella fattispecie appena delineata atteso che le nuove elezioni, fissate nei giorni 8 e 9 giugno 2024, si collocano in data antecedente la scadenza del mandato. Conseguentemente, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato è stato computato a ritroso da tale data. Pertanto

**RILEVATO**

alla luce di quanto sopra esposto in punto di fatto e di diritto, che la relazione di fine mandato del Comune di Cagliari è stata redatta in conformità al contenuto prescritto, sottoscritta, certificata e pubblicata nei termini

**ACCERTA**

l'avvenuto rispetto, da parte dei soggetti tenutivi, degli obblighi di legge in riferimento alla relazione di fine mandato dettati dall'art. 4 del D. Lgs. 149/2011.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 maggio 2024.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Responsabile dell'Area economico finanziaria e all'Organo di revisione del Comune di Cagliari.

IL RELATORE

Susanna Loi

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 20 maggio 2024

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mullano